

Procedimento Unitario R.G.N. 10-1/25



*Sentenza n. 6/25
Liq. Giud. n. 5/25
F.u. n. 866/25*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Barbara Previati	Presidente
dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice rel.
dott.ssa Emanuela Luciani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di DENTALTEK S.N.C. DI VILLANI FABIO E DI GERONIMO DINO IN LIQUIDAZIONE (P. IVA 01565480702), con sede legale in Campobasso (CB), via XXIV Maggio n. 207/G e dei soci illimitatamente responsabili FABIO VILLANI (C.F. VLLFBA68B06B519A) (nato a Campobasso il 6.2.1968) e DINO DI GERONIMO (C.F. DGRDNI81P03B519O) (nato a Campobasso il 3.9.1981);
rilevato che con ricorso, ed annessa documentazione, depositato il 27.2.2025, Banca Popolare delle Province Molisane Soc. Coop. per azioni ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti DENTALTEK S.N.C. DI VILLANI FABIO E DI GERONIMO DINO IN LIQUIDAZIONE (P. IVA 01565480702), con sede legale in Campobasso (CB), via XXIV Maggio n. 207/G e dei soci illimitatamente responsabili FABIO VILLANI (C.F. VLLFBA68B06B519A) (nato a Campobasso il 6.2.1968) e DINO DI GERONIMO (C.F. DGRDNI81P03B519O) (nato a Campobasso il 3.9.1981);
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede in Campobasso (cfr. visure camerale in atti);



considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;

rilevato che la qualità di imprenditore commerciale di detta debitrice deve essere necessariamente affermata trattandosi di soggetto esercente attività di gestione di laboratori odontotecnici, oltre alle ulteriori attività connesse, di cui alla visura camerale in atti, alla quale si rimanda;

rilevato, nel merito, che la ricorrente ha allegato la sussistenza del proprio credito verso la società resistente per l'importo di circa euro 71.167,63, oltre interessi e spese legali, portati dall'effetto cambiario con scadenza al 28.11.2024, emesso a garanzia del mutuo chirografario n. 01/41142/53, firmato per avallo dai soci illimitatamente responsabili, e successivo atto di precetto, rimasto senza esito;

evidenziato che il debitore, posto nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica, si è costituito in giudizio (in particolare, si sono costituiti la società Dentaltek e il socio Fabio Villani), chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed articolando le proprie difese come di seguito meglio specificato;

così sintetizzate le posizioni delle parti:

- La parte ricorrente ha evidenziato: lo stato di insolvenza della parte resistente, dato dal mancato pagamento dell'ingente debito, come portato dal mutuo chirografario e dalla cambiale rimasti non adempiuti, nonché dal trasferimento della sede sociale; la sussistenza del credito vantato, in quanto fondato non solo sull'effetto cambiario, ma anche sul mutuo chirografario garantito dalla cambiale, senza alcuna duplicazione, avendo proposto la domanda con riferimento all'importo di euro 71.167,63; la mancata prova, ad opera della parte resistente, del mancato superamento dei limiti dimensionali e dell'idoneità dell'attivo esistente e non specificato a soddisfare tutti i crediti;
- La parte resistente ha chiesto: la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti di legge; la concessione di termine ex art. 44 CCII per il deposito di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII; il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto; nel merito, ha evidenziato: l'insussistenza dello stato di insolvenza, essendo in liquidazione volontaria, quale evento fisiologico della vita della società ed essendo in corso le attività di realizzo dell'attivo e di pagamento dei debiti, e il mancato assolvimento della relativa prova ad opera del ricorrente; l'idoneità dell'attivo patrimoniale per soddisfare i creditori,



inclusa la parte ricorrente; l'esistenza di una situazione di mero squilibrio patrimoniale; l'insussistenza di ulteriori inadempimenti significativi; la necessità di interpretare il trasferimento della sede sociale quale normale evento societario; la contestazione del credito posto a fondamento della domanda, ritenuto non certo, né liquido ed esigibile, avendo proposto opposizione a precetto; l'abuso del processo, perpetrato attraverso l'introduzione del procedimento in epigrafe; la duplicazione del credito, essendosi il ricorrente avvalso della cambiale e del mutuo; la necessaria sospensione del giudizio, in ragione della pendenza del giudizio di opposizione a precetto (fondato sul titolo posto a fondamento della domanda); il fatto che spetterebbe al creditore ricorrente l'onere di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali e, comunque, il mancato superamento degli stessi, con conseguente qualificazione della resistente come impresa minore non soggetta a liquidazione giudiziale; il mancato superamento della soglia di euro 30.000,00, richiesta dalla legge ai fini della cd. fallibilità.

La domanda è fondata e merita integrale accoglimento: deve essere disposta l'apertura della liquidazione giudiziale della parte resistente e dei soci illimitatamente responsabili, alla luce di quanto segue.

Ritiene il Collegio che sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale della parte resistente.

1. Sulla prova dell'esistenza del credito e dello stato di insolvenza.

Il creditore ricorrente è gravato dall'onere di provare l'esistenza del proprio credito e dello stato di insolvenza della parte resistente:

- a) nel caso che occupa, il credito si fonda sul contratto di mutuo chirografario (sottoscritto dalla società quale debitore principale e dai soci quali coobbligati) nonchè sull'effetto cambiario emesso dalla società e sottoscritto per avallo dai soci; nel procedimento cd. prefallimentare che occupa non è richiesta l'esistenza di un titolo esecutivo, bensì unicamente di un diritto di credito, di tal che è assolutamente irrilevante la pendenza del giudizio di opposizione a precetto (rispetto al quale le doglianze ivi articolate dalla parte resistente si rivelano, nei limiti che interessano in questa sede, prive di pregio), posto che il precetto di fonda sulla cambiale, ma il credito azionato si fonda anche sul mutuo, con la conseguenza per cui, anche nell'ipotesi di sospensione



dell'efficacia esecutiva del titolo (cioè della cambiale, sospensione della quale, comunque, non si ha contezza), il credito dovrebbe ritenersi pur sempre esistente sulla scorta del mutuo, posto che la resistente non ha dedotto l'avvenuto pagamento ovvero altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'avversa pretesa;

- b) parimenti la ricorrente ha adempiuto all'onere della prova su di lei gravante in punto di insolvenza: ha provato la sussistenza di un ingente credito nei propri confronti e ha allegato il trasferimento della sede sociale, elementi che, unitamente alle ulteriori risultanze di cui *infra*, fondano l'accertamento dello stato di insolvenza della resistente.

2. Ancora sullo stato di insolvenza, nelle società in liquidazione

E' opportuno rammentare – sulla scorta di pronunce che, sebbene espresse in tema di fallimento, tuttavia possono essere a buon diritto condivise anche in tema di liquidazione giudiziale, in ragione della sostanziale omogeneità degli istituti- che:

- con riferimento a società non in liquidazione, *“In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/10/2019)”* (Cass. Civ. 7087/2022, richiamata anche dalla più recente Cass. Civ. ord. 6/2023);
- con riferimento a società in liquidazione, come nel caso che occupa, *“Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza espressa da questa Corte quello secondo cui, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi*



di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25167 del 07/12/2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020; Cass., Sez.1, n. 13644/2013)^p (Cass. 32280/2022).

Nel caso di società in liquidazione, allora, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di crisi o insolvenza di cui all'art. 2 CCII, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali; ciò perché, si è detto, non è più richiesto che la medesima disponga, al contrario della società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, n. 19414/2017).

Deve ritenersi, dunque, che lo stato di insolvenza comunque sussista con riferimento all'odierna parte resistente, considerando che: - la verifica, di cui sopra si è detto, in ordine all'idoneità dell'attivo a soddisfare tutti i creditori, non può essere eseguita e dunque è esclusa *ab origine*, mancando scritture contabili aggiornate; - in primo luogo, non è dato sapere il regime fiscale adottato dalla parte resistente; in secondo luogo, non risultano in atti scritture contabili aggiornate, idonee a consentire una realistica e veritiera verifica del rapporto tra attivo e passivo; - si è già evidenziato che l'unica documentazione in atti consiste in documenti privi di data certa, che sicuramente non possono essere qualificati come bilanci, peraltro riferiti all'esercizio 2019-2020 (della cui affidabilità è, peraltro, obbligo dubitare, a fronte delle evidenti cancellature eseguite a mano); - il documento denominato "situazione patrimoniale" è privo di sottoscrizione e data certa e reca l'indicazione nominativa di una serie di beni e crediti, senza specificazione della relativa natura (con riferimento, ad esempio, alle immobilizzazioni, non è dato conto della relativa consistenza); - la parte resistente sostiene che l'attivo disponibile sia tale da consentire la soddisfazione dei crediti: ebbene, si limita ad una generica affermazione, non supportata da idonea documentazione, posto che nulla prova in ordine all'esistenza ed alla consistenza dell'attivo e nulla prova in ordine alle attività di liquidazione sino ad ora effettivamente eseguite (ed invero, è in atti la delibera di messa in scioglimento e liquidazione della società, risalente al 2021, alla quale non sembra abbia fatto seguito alcuna attività di liquidazione in senso stretto); - dall'istruttoria condotta *ex officio*, si evince la presenza di un debito INPS per euro 8.280,71, già in carico



all'Agente della Riscossione, della cui veridicità non v'è motivo di dubitare, nonché di debiti tributari per circa euro 25.000,00; - il debito nei confronti della parte ricorrente, superiore ad euro 30.000,00, considerato unitamente agli altri elementi ora ricostruiti, costituisce sicuro indice sintomatico di insolvenza.

3. Sui limiti dimensionali e sull'onere della prova

L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti dimensionali spetta alla società della quale viene richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale, e ciò sia in ragione dell'espresso dettato di cui all'art. 121 CCII (secondo cui "*le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza*") sia in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., sebbene nato sulla scorta della legge fallimentare, da ritenersi tuttavia valido anche per l'attuale liquidazione giudiziale, Cass. 23 luglio 2010, n. 17281; Cass. 28 giugno 2012, n. 11007), che ad esso assolve primariamente mediante la produzione dei bilanci relativi ai tre esercizi precedenti il deposito del ricorso contenente l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ovvero del più breve spazio temporale dall'inizio dell'attività nonché della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, come prescritto dall'art. 39 CCII, con la conseguenza che l'omesso deposito anche della sola situazione patrimoniale aggiornata può risolversi in danno della società la cui liquidazione giudiziale è sollecitata, onerata, come detto, della prova del non superamento dei limiti dimensionali indicati dal citato art. 2, co. 1, lett. d) CCII quale presupposto per l'esenzione dalla procedura in commento, qualora tale prova non possa comunque acquisirsi dall'istruttoria (cfr. Cass. 31 maggio 2012, n. 8769).

Si osserva, inoltre, che i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale dell'esistenza, o meno, dei limiti dimensionali in discorso, ben potendo il giudice, richiesto della pronuncia di fallimento/liquidazione giudiziale, accertare la non rispondenza dei bilanci depositati ai precetti contenuti negli artt. 2423 e segg. c.c..

Occorre allora rammentare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui "*Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, legge fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2435 c.c.; sicché,*



ove difettino tali requisiti, o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità" (cfr. Cass.Civ.1374/2017).

Nel caso che occupa, la resistente non ha provato detto mancato superamento (in altri termini, non ha provato di essere impresa minore), posto che i dati indicati nelle ultime note difensive autorizzate non trovano riscontro nella documentazione in atti (non si comprende, in altri termini, la fonte dei numeri indicati negli scritti difensivi): occorre ribadire, al riguardo, che i documenti presumibilmente indicati come "bilanci" si riferiscono agli anni 2019/2020 e non risultano essere stati depositati ed iscritti presso il registro delle imprese, di tal che non può essere riconosciuta loro alcuna significativa valenza; il documento indicato come "situazione patrimoniale aggiornata" contempla, in realtà, solo un elenco di beni, senza tuttavia descriverne nello specifico consistenza e valore ed è, oltretutto, documento non sottoscritto e privo di data certa; manca qualsivoglia tipologia di documentazione ufficiale ed aggiornata: ne consegue che la prova in commento non può ritenersi assolta, così che la resistente non può essere qualificata in termini di impresa minore.

4. Rigetto di tutte le ulteriori richieste

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ribadito che: la parte resistente è soggetto fallibile, in quanto imprenditore commerciale; il credito vantato supera la soglia di legge di euro 30.000,00 (sono state ampiamente superate le contestazioni in ordine all'esistenza del credito, di tal che non vi è motivo di concedere la sospensione invocata ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di opposizione a precetto, non sussistendo alcuna pregiudizialità logico-giuridica ed essendo il credito, per quanto in questa sede rileva, comunque ampiamente provato); sussiste lo stato di insolvenza; la parte resistente non ha provato il mancato superamento delle cd. soglie di fallibilità; la domanda di concessione di un termine per il deposito della domanda di accesso a uno strumento di composizione della crisi si rivela esplorativa, in quanto non assistita dai requisiti e dal corredo documentale allo scopo previsti dalla legge; la causa è, pertanto, compiutamente istruita, non necessitando di alcun ulteriore approfondimento istruttorio; ciò posto, tutte le ulteriori richieste della parte resistente devono essere respinte ovvero assorbite.



Rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuta l'infondatezza di tutte le ulteriori censure articolate dalla parte resistente, che sono assorbite e che, comunque, devono essere rigettate in quanto infondate nel merito;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società in nome collettivo, del tipo di quella che occupa, produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ex art. 256 CCII;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visto l'albo ex art.356 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di DENTALTEK S.N.C. DI VILLANI FABIO E DI GERONIMO DINO IN LIQUIDAZIONE (P. IVA 01565480702), con sede legale in Campobasso (CB), via XXIV Maggio n. 207/G e dei soci illimitatamente responsabili FABIO VILLANI (C.F. VLLFBA68B06B519A) (nato a Campobasso il 6.2.1968) e DINO DI GERONIMO (C.F. DGRDNI81P03B519O) (nato a Campobasso il 3.9.1981);

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Claudia Carissimi

NOMINA

Curatore la dott.ssa Loredana Faccenda, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;

AUTORIZZA



il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

STABILISCE

il giorno **22 ottobre 2025** ore **11.30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio



per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del'8 luglio 2025.

Il Giudice estensore

dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente

Dott.ssa Barbara Previati

Depositato in Cancelleria

Campobasso, 15/7/25

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Rosaria Panichella

